GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N.° 256 — Torino, 29 Ottobre 1863

PARTE UFFICIALE

TORINO, 29 OTTOBRE 1863

Il N.DCCCXCIX della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge del 4 gennaio 1863, n. 1105;

Visto l'atto pubblico costitutivo della Società Anonima denominata *Regia Compagnia delle ferrovie di Sardegna*;

Visto il titolo III del libro I del Codice di Commercio Sardo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. *La Regia Compagnia delle ferrovie di Sardegna* costituitasi in Londra con atto del 2 giugno 1863, rogato William Webb Wenn Junior, è autorizzata e ne sono approvati gli Statuti inserti al presente Decreto, vidimati d'ordine Nostro dal Ministro anzidetto;

Art. 2. Si dichiara annullato l'art. 7 dei patti sociali risultanti dal contesto del citato atto 2 giugno 1863.

Art. 3. Quando detta Società venga sottoposta alla sorveglianza amministrativa del Governo sarà chiamata a contribuire nelle spese commissariali in una somma non maggiore di it. L. 4000, fermo il disposto dall'art. 11 del Capitolato.

Art. 4. L'Atto sociale e gli Statuti di cui sovra saranno pubblicati insieme al presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

STRADE FERRATE DI SARDEGNA

Atto di costituzione della Società Anonima approvato con Decreto Reale 11 ottobre 1863

Londra, l'anno mille ottocento sessantatrè, addì due del mese di giugno (2 giugno) 1863.

Certificasi da me sottoscritto William Webb Wenn Junior, notaio pubblico della detta città, per autorità reale ammesso e giurato;

Qualmente il qui annesso atto di costituzione della Compagnia R. di Strade Ferrate dell'Isola di Sardegna è stato firmato alla presenza di me notaio e dei testimonii attestanti dai signori Thomas Barnes, Charles Bell, Henry Riversdale Grenfell, Ippolito Leonino, John Pender, M. P., e Gaetano Semenza, questo ultimo per sè come pure qual procuratore delli signori William Lefaux, James White, M. P. Henry Lind, Vincenzo Mazini, Richard Comber, Bernardo Fabbricotti e Joseph Machrill Smith, in virtù della procura fatta il 19 marzo 1863 prodottami all'effetto, essendo detti signori firmati ben conosciuti da me notaio e trovandosi egualmente qui annessi gli statuti ed una lista degli azionari della menzionata Compagnia,

Ed in fede rilascio la presente testimonianza da me firmata e sigillata per servire, ove bisogna, in quanto di ragione.

Datum ut supra.

Firmato in originale manualmente W. W. Wenn Junior not. pubb., n. 923. Visto al Consolato generale di S. M. il Re d'Italia in Londra; buono per legalizzazione della firma del signor William Webb Wenn J. notaio pubblico giurato di questa città.

Londra, li tre giugno mille ottocento sessantatrè.

Il Console gen., firm. W. HEATT.

(*Art. 62. Diritto L.* 5).

(traduzione dall'inglese)

ATTO COSTITUTIVO

Di Società della Compagnia anonima per la costruzione e l'amministrazione delle ferrovie nell'Isola di Sardegna e onde servirsi e disporre delle terre ademprivili.

Si rende noto che con la legge del 4 gennaio 1863 venne approvata la convenzione fatta il 14 di luglio 1862 fra il signor Gaetano Semenza e compagni da un lato, ed i Ministri dei lavori pubblici, ed agricoltura, commercio e industria dall'altro, con cui si accordava la concessione al signor Semenza Gaetano e soci da lui rappresentati, cioè i signori Guglielmo Lefaux, Giacomo White, membro del Parlamento inglese, Enrico Lind, Vincenzo Mazini, Riccardo Comber, Bernardo Fabbricotti e Giuseppe Mackrill Smith, tutti di Londra, insieme ad alcuni articoli di capitolato ivi annessi e portanti la data stessa, per la costruzione di ferrovie nell'isola di Sardegna, siccome viene stabilito nella detta convenzione.

Nella stessa convenzione, e pei patti contenuti nell'articolo 8, duecento mila ettari di terre ademprivili sono stati conceduti come sussidio al signor Semenza e compagni concessionari nell'isola di Sardegna, nello stato e sotto le condizioni che sono determinate dagli annessi articoli di contratto.

Viene anche stabilito negli articoli 4 e 5 che i concessionari sarebbero obbligati di formare nello spazio di 6 mesi, e in conformità delle leggi del Regno, una Compagnia anonima che assumerebbe tutte le obbligazioni e diritti inerenti alla concessione, fissando il suo ufficio generale nella capitale del Regno d'Italia.

Con l'articolo 6° si permette alla Compagnia di dividere il capitale richiesto per una tanto vasta intrapresa, un terzo in azioni, gli altri due terzi in obbligazioni.

Coll'articolo 1° della medesima convenzione si dichiara, che, per ciascuna delle linee contemplate nella convenzione stessa, la Compagnia concessionaria si obbliga di sottomettere alla previa approvazione del Governo un progetto fondamentale che abbracci il piano e la sezione della linea, e che mostri la natura, la posizione e la distribuzione dei principali fabbricati e stazioni lungo la detta linea.

E che di più, ottenuta l'approvazione del Governo pel progetto fondamentale, i concessionari, prima di cominciare i lavori, dovranno sottomettere all'approvazione del Governo progetti speciali per ogni linea così per la esecuzione delle ferrovie come per quella dei fabbricati principali, stazioni e ponti che abbiano dieci metri e più di apertura.

Di più, il progetto sarà accompagnato da una memoria descrittiva ed esplicativa delle loro condizioni.

Per arrivare alla stima delle spese di costruzione per le progettate ferrovie, e al montante del capitale richiesto per l'impresa, sono stati accuratamente preparati studi, piani e sezioni delle linee di ferrovie, mostranti la natura, la posizione e la distribuzione dei principali fabbricati e stazioni lungo la linea, ed il modo con cui si propone di eseguirli, i quali uniti ad una memoria descrittiva ed esplicativa delle loro condizioni è annessa al presente.

Per mandare ad effetto quanto si è stabilito qui innanzi sono comparsi avanti me i seguenti signori, cioè Gaetano Semenza (agente tanto in nome proprio come altresì in nome dei signori Guglielmo Lefaux — Giacomo White, membro del Parlamento — Enrico Lind — Vincenzo Mazini — Riccardo Comber — Bernardo Fabbricotti e Giuseppe Mackrill Smith), come anche Tommaso Barnes, membro del Parlamento — Carlo Bell — Enrico Riversdale Grenfell, membro del Parlamento — Ippolito Leonino — e Giovanni Pender, membro del Parlamento inglese, i quali ammettendo la verità di quanto qui sopra, hanno convenuto e deciso quanto segue:

Art. 1. Viene stabilita una Società anonima conforme alle norme dell'art. 7 qui sotto, per la costruzione ed amministrazione delle ferrovie nell'isola di Sardegna, conforme la convenzione del 14 luglio 1862, e gli annessi articoli di accordo approvati dalla legge del 4 gennaio 1863. Questa Compagnia vien anche formata per amministrare e disporre di duecento mila ettari di terre *ademprivili*, di cui si fa menzione speciale nell'articolo 8 della medesima convenzione, sotto le condizioni specificate negli annessi articoli di contratto.

Art. 2. A questa Compagnia, che prenderà il nome di Compagnia Reale delle ferrovie Sarde, il signor Gaetano Semenza, tanto in suo nome che in quello dei sumentovati soci concessionari da lui rappresentati, trasferisce tutte le obbligazioni e tutti i diritti senza distinzione contenuti nella convenzione anzidetta del 14 luglio 1862, senza esclusione o riserva alcuna.

Art. 3. Il capitale della Compagnia è di venticinque milioni di lire italiane, diviso in cinquanta mila azioni di cinquecento lire italiane ognuna, e ripartite come segue.

Art. 4. Per provvedere alle esigenze dell'impresa, la Compagnia viene autorizzata a contrarre un prestito di cinquanta milioni di lire italiane, diviso in centomila obbligazioni di cinquecento lire l'una.

L'emissione di queste obbligazioni, le condizioni di tale emissione e l'epoca ed il modo del rimborso sono stabiliti negli annessi statuti.

Art. 5. L'Ufficio generale della Compagnia è nella capitale del Regno d'Italia.

Art. 6. La Compagnia si governa cogli annessi statuti, che si dichiarano formar parte integrante del presente atto.

Art. 7. Questa Compagnia vien formata sotto la condizione che il Governo approvi gli studi, piani e sezioni che sono stati preparati dal signor Beniamino Piercy, e gli statuti qui annessi, e che il detto Governo accetti i detti studi, piani, sezioni e la memoria in proposito come adempimento dalla parte della Compagnia del disposto del primo articolo del detto contratto qui sopra menzionato. Ed in caso che il Governo non approvi i detti studi, piani e sezioni, o i suddetti statuti, o rifiuti di accettare i medesimi studi, piani, sezioni, statuti e la memoria in proposito, come adempimento per parte della Compagnia del primo articolo del detto contratto qui sopra menzionato, in tal caso questa Compagnia non avrà esistenza e sarà considerata come non fosse mai stata formata.

In caso tuttavia che il Governo esiga certe modificazioni o alterazioni nei detti statuti e nel modo di costruire le progettate ferrovie, e approvi i suddetti statuti e i suddetti studi, piani e sezioni soggetti a quelle modificazioni ed alterazioni, ed accetti, come si disse, i suddetti studi, piani e sezioni colla suddetta memoria soggetta a tali modificazioni ed alterazioni, e la Compagnia acconsenta a tali modificazioni ed alterazioni, allora ed in tal caso la Compagnia avrà esistenza, e si considererà come formata dal giorno in cui avrà acconsentito a tali modificazioni ed alterazioni.

Una risoluzione della Compagnia per iscritto, sottoscritta da tre membri del Consiglio d'amministrazione in Inghilterra, che dichiari la Compagnia avere acconsentito alle modificazioni ed alterazioni richieste dal Governo, e verifichi, dietro esamina, le modificazioni ed alterazioni alle quali la Compagnia ha acconsentito, sarà bastante per attestare che la Compagnia ha acconsentito, e che la Compagnia è formata.

Dato a Londra questo dì due giugno mille ottocento sessantatrè.

In originale firmati:

Tommaso Barnes.
Carlo Bell.
Enrico Riversdale Grenfell.
Ippolito Leonino.
Giovanni Pender.

Da Gaetano Semenza loro procuratore legalmente autorizzato:

Guglielmo Lefaux.
Giacomo White.
Enrico Lind.
Vincenzo Mazini.
Riccardo Comber.
Bernardo Fabbricotti.
Giovanni Mackrill Smith.
Gaetano Semenza.

W. Drake *Testimonio.*
F. I. Ridley *Id.*

STATUTI

Della Regia Compagnia delle ferrovie di Sardegna.

La Compagnia è formata nello scopo di costrurre alcune ferrovie nell'isola di Sardegna, secondo la concessione datata il quattordici luglio mille ottocento sessantadue, e la convenzione supplementaria della stessa data, confermata dalla legge del ventiquattro novembre mille ottocento sessantadue, le copie della quale concessione, convenzione e legge sono qui annesse. Il capitale della Compagnia è di tre milioni di lire sterline (75,000,000 lire italiane), con facoltà di aumentarlo, come si dirà più innanzi. Le azioni sono fissate a venti lire sterline l'una (500 lire italiane.)

Tre decimi almeno del capitale sociale dovranno essere versati dentro il perentorio termine di sei mesi dalla pubblicazione del Decreto Reale di approvazione della Società.

Viene stabilito che i Direttori avranno pieno potere discrezionale per chiedere, ottenere ed accettare dal Governo italiano tutti quei Decreti, concessioni, diritti, poteri e privilegi in rapporto alla intrapresa di questa Compagnia, o a qualunque altra ferrovia nell'isola di Sardegna che questa Compagnia potesse desiderare di costruire, secondo che lo crederanno espediente.

Interpretazione.

Art. 1. Nella interpretazione di questi statuti le seguenti parole ed espressioni avranno la significazione seguente, a meno che non vengano escluse dal soggetto o contesto:

a) « La Compagnia » significa la R. Compagnia delle ferrovie di Sardegna.

b) « Il Regno » significa il Regno d'Italia; « il Governo » significa il Governo d'Italia.

c) « Gli statuti » significano questi statuti, ed ogni aggiunta che vi possa esser fatta e venga approvata dal Governo.

d) « Risoluzione speciale » significa una risoluzione speciale della Compagnia adottata in una assemblea generale, che rappresenti almeno una metà del capitale, presa alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

e) « Capitale » significa il capitale attuale della Compagnia; « nuovo capitale » significa il capitale da procurarsi in appresso.

f) « Azioni » significano le attuali azioni del capitale; « nuove azioni » significano azioni da essere emesse in riguardo al nuovo capitale.

g) « Il Consiglio » significa il Consiglio di amministrazione *pro tempore* della Compagnia, o secondo il caso i membri del Consiglio d'amministrazione riuniti in Consiglio.

h) « Auditori, banchieri, segretari » significano questi rispettivi impiegati *pro tempore* della Compagnia.

i) « Assemblea ordinaria » significa un'assemblea generale ordinaria della Compagnia legalmente convocata e costituita, e ogni aggiornamento di essa.

k) « Assemblea straordinaria » significa una straordinaria generale assemblea della Compagnia legalmente convocata e costituita, ed ogni aggiornamento di essa.

l) « Assemblea generale » significa ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

m) « Ufficio » significa l'ufficio generale *pro tempore* della Compagnia.

n) « Sigillo » significa il sigillo comune *pro tempore* della Compagnia.

o) « Mese » significa un mese di calendario.

p) Parole che importano numero singolare includono anche il numero plurale.

q) Parole che importano il numero plurale includono anche il numero singolare.

r) Parole che importano il genere mascolino includono anche il genere femminino.

Art. 2. Gli affari della Compagnia saranno disbrigati sotto la direzione di un Consiglio di amministrazione e secondo quei regolamenti che il Consiglio *pro tempore* prescriverà, sottomessi unicamente a quel sindacato delle assemblee generali, siccome viene prescritto da questi statuti.

Art. 3. La sede della Compagnia sarà nella capitale del Regno; ma, a meno che non venga dal Consiglio altrimenti ordinato, la direzione della Compagnia sarà condotta sotto la sopraintendenza del Consiglio in Londra.

La Compagnia però avrà nella capitale del Regno un delegato speciale responsabile per rappresentarla in faccia al Governo, agli azionisti, ed ai terzi.

Art. 4. Vi potranno essere tali subordinate direzioni ed agenzie dentro e fuori del Regno, quali verranno nominate dal Consiglio *pro tempore.*

Art. 5. Eccettuati i membri del Consiglio ed altre persone a ciò espressamente autorizzate dal Consiglio, e che agiscono nei limiti dell'autorità loro dal Consiglio conferita, nessuno avrà autorità di fare, accettare o indossare alcun biglietto, o cambiale, o altro titolo negoziabile per conto della Compagnia, o fare alcun contratto che sottoponga la Compagnia ad obblighi, o che in altro modo impegni il credito della medesima.

Impiegati principali.

Art. 6. Il primo Consiglio di amministrazione sarà composto dei seguenti membri:

Membri del Consiglio in Italia

Marchese Gustavo di Cavour.

Marchese Boyl di Villaflor.

Sig. Giuseppe Sanna-Sanna, deputato al Parlamento Italiano.

Sabino Leonino, di Genova.

Membri del Consiglio in Inghilterra

Charles Bell, di Londra, mercante.

Thomas Barnes, *esquire*, membro del Parlamento inglese.

Henry Reversdale Grenfell, *esquire*, membro del Parlamento inglese.

Ippolito Leonino, di Londra, mercante.

John Pender, *esquire*, membro del Parlamento inglese.

Capitale.

Art. 7. Il capitale della Compagnia è di un milione di lire sterline (25,000,000 lire ital.) diviso in cinquanta mila azioni di venti lire sterline o cinquecento franchi ciascuna. Inoltre a questo la Compagnia può prendere ad imprestito qualunque somma non eccedente due milioni di lire sterline, sopra obbligazioni di venti lire sterline, o cinquecento fr. l'una, e può emettere tali obbligazioni al prezzo che crederà conveniente, previa comunicazione al Governo della forma e della quantità dell'emissione e alla condizione che la emissione di obbligazioni non abbia luogo che a concorrenza di due volte il capitale versato sulle azioni.

La Compagnia avendo dritto alla preferenza della concessione di qualunque altra linea di ferrovie che potranno esser costrutte nell'isola di Sardegna, sarà libera di fare offerte ed accettare tutte o alcune di tali concessioni a'termini e alle condizioni che potranno essere raccomandate dal Consiglio, e sancite da un'assemblea generale.

Se la Compagnia farà offerta od accetterà alcuna di tali concessioni, potrà creare il capitale necessario per l'esecuzione dei lavori autorizzati da tali concessioni, coll'emettere nuove azioni o con ogni altro mezzo suggerito da un'assemblea generale, e approvato dal Governo.

Art. 8. L'ammontare del nuovo capitale richiesto dalle circostanze sarà diviso, a meno che la Compagnia nella creazione di questo nuovo capitale non determini altrimenti, in maniera da permettere che il montante venga ripartito proporzionalmente fra gli azionisti della presente concessione, sia che le loro azioni siano state pagate, o no.

Art. 9. Le nuove azioni saranno, prima di tutto, offerte dal Consiglio (a meno che la Compagnia nel creare questo nuovo capitale determini altrimenti) agli azionisti in proporzione al numero delle loro rispettive azioni; e quelle nuove azioni che non saranno prese dagli azionisti, potranno esser vendute ad altre persone, come il Consiglio deciderà.

Il nuovo capitale, così creato, sarà tenuto interamente distinto dal capitale attuale, le nuove azioni saranno distinte dalle azioni attuali, ed i portatori delle nuove azioni, come tali, non potranno pretendere ad alcun profitto o beneficio che derivi dalla concessione attuale, ma solamente a quei beneficii o profitti che possono derivare dalla nuova concessione.

I portatori di queste nuove azioni non avranno diritto per questo titolo di votare nelle assemblee generali della Compagnia, eccettuato per quanto spetta a materie risguardanti quelle nuove concessioni, o i lavori eseguiti, o i profitti, o le proprietà acquistate in conseguenza di ciò.

Ogni nuova concessione di questo genere, ed ogni sorta di lavoro eseguito in proposito, ed ogni proprietà, vantaggio, o profitto acquistato in tal modo, sarà giudicato essere di proprietà della Compagnia; ed il Consiglio potrà disporne con l'approvazione dell'assemblea generale, e coll'assenso di due terzi dei proprietari delle nuove azioni, i quali non posseggano azioni della Compagnia.

Ogni capitale formato col mezzo di nuove azioni sarà soggetto (a meno che la Compagnia nella sua creazione determini altrimenti) alle medesime disposizioni sotto tutti i rispetti relativamente ai pagamenti dei versamenti o alla perdita delle azioni in caso di non pagamento dei versamenti a cui va soggetto il capitale attuale.

Ogni profitto o proprietà acquistata dalla Compagnia in virtù di tali nuove concessioni, sarà (eccettuato in quanto che la Compagnia nell'accettare una tal concessione avrà altrimenti stabilito) amministrato, erogato e distribuito a vantaggio e fra i portatori delle nuove azioni nel modo stesso e in conformità di medesimi regolamenti (*mutatis mutandis*), come è stato qui dietro stabilito per l'amministrazione, l'erogazione e la distribuzione dei profitti e delle proprietà della Compagnia, in virtù della concessione del 14 luglio 1862.

In nessun caso l'azionista potrà essere obbligato di assumere nuove azioni, od a fare versamenti oltre il valore nominale dell'azione sottoscritta.

Art. 10. La Compagnia metterà in serbo annualmente, prelevandola dagl'introiti, una somma per l'estinzione del capitale e delle obbligazioni da loro emesse da metterli in grado di pagare tutte queste obbligazioni al pari in quarantun anno. Il primo riscatto delle obbligazioni avrà luogo non più tardi dell'anno 1873.

Art. 11. Il Consiglio potrà di tempo in tempo mettere in serbo, dai danari della Compagnia, le somme a suo giudizio necessarie per soddisfare alle esigenze e agli obblighi eventuali della Compagnia.

Investimento del danaro.

Art. 12. Tutto il danaro portato al fondo di riserva può essere investito dal Consiglio in fondi pubblici, o su proprietà reali o personali, o altro, siccome il Consiglio alla circostanza crederà opportuno; dove il Consiglio lo creda espediente, gl'investimenti possono farsi in nome di curatori (*trustees*).

Assemblee generali.

Art. 13. Le assemblee ordinarie si terranno annualmente in quel locale, della capitale del Regno d'Italia, a quelle ore e quei giorni di ogni anno, come sarà fissato dal Consiglio in tempo opportuno.

Art. 14. Fino a che la Compagnia non decida altramente, le assemblee ordinarie si terranno nel mese di marzo.

Art. 15. La prima assemblea ordinaria della Compagnia si terrà in Londra nel mese di marzo 1865.

Art. 16. Un'assemblea straordinaria può in ogni tempo essere riunita dal Consiglio a suo piacimento.

In questo caso il Governo può autorizzarne la riunione anche in Londra sulla dimanda del Consiglio.

Art. 17. Un'assemblea straordinaria sarà convocata dal Consiglio ogni qual volta una richiesta di azionisti in numero non minore di cinque, e detentori complessivamente di azioni per una quantità non minore di 5 mila azioni, designando espressamente l'oggetto della riunione, e dai requirenti sottoscritta, sia data in mano del segretario, o lasciata pel Consiglio all'ufficio.

Art. 18. Ogniqualvolta il Consiglio trascuri per 14 giorni, dopo la presentazione di tale richiesta, di convocare l'assemblea a seconda della dimanda, i requirenti od ogni altro detentore di non meno di cinque azioni, e possessori di azioni pel montante nominale di non meno di 100 mila lire sterline (2,500,000 lire it.), potranno convocare l'adunanza.

Art. 19. Tre detentori di azioni formeranno il numero legale (*quorum*) di un'assemblea generale, per la scelta d'un presidente dell'assemblea, per la dichiarazione del dividendo proposto dal Consiglio, e per l'aggiornamento dell'assemblea. Eccettuati questi casi il numero legale (*quorum*) per ogni assemblea generale sarà di dieci azionisti.

Art. 20. In veruna assemblea generale potranno trattarsi affari, a meno che il numero legale per gli affari sia presente al principio della riunione, e la dichiarazione dei dividendi proposta dal Consiglio non avrà luogo che 15 minuti almeno dopo l'ora stabilita per la riunione.

Art. 21. Se un'ora dopo quella fissata per la convocazione dell'assemblea generale, il numero legale non fosse presente, l'assemblea, se convocata a richiesta degli azionisti, verrà disciolta, a meno che non sia aggiornata.

Art. 22. Se in alcuna delle assemblee aggiornate non fosse presente il numero legale, verrà anche essa disciolta un'ora dopo quella fissata per la riunione.

Nella 2.a riunione si deve poter decidere anche quando il numero non è legale.

Art. 23. Il presidente, col consenso della riunione, può aggiornare ogni assemblea generale da un giorno ad un altro, e da un luogo ad un altro.

Art. 24. Verun affare potrà esser trattato in nessuna assemblea aggiornata, eccetto quelli affari lasciati incompleti nell'assemblea generale che dette luogo all'aggiornamento, o che avrebbero dovuto essere trattati in quell'assemblea.

Art. 25. Il Consiglio che convocherà un'assemblea generale, darà un previo avviso almeno di dieci giorni, e gli azionisti che convocheranno una assemblea straordinaria daranno un previo avviso almeno di ventun giorno per la convocazione della riunione.

Art. 26. Allorchè un'assemblea generale è aggiornata per più di sette giorni, il Consiglio darà un avviso di almeno quattro giorni per l'assemblea aggiornata.

Art. 27. L'avviso che convoca l'assemblea generale non comprenderà il giorno in cui si dà l'avviso, ma includerà il giorno della convocazione.

Art. 28. Gli avvisi che convocano le assemblee generali, o gli aggiornamenti saranno inseriti in quei giornali inglesi ed italiani designati per questo effetto dal Consiglio.

Art. 29. Verun affare sarà transatto in alcuna assemblea straordinaria, eccetto quelli che sono stati specificati nell'avviso di convocazione. In ognuno di quei casi in cui, secondo questi statuti, dee darsi notizia di affari da disbrigarsi in assemblea generale, l'avviso dovrà specificare gli affari che si avranno a trattare.

Poteri delle assemblee generali.

Art. 30. Ogni assemblea generale, allorchè se ne è dato avviso in proposito, può destituire qualunque membro del Consiglio per prevaricazione, per negligenza, per incapacità, o per altre cagioni che l'assemblea giudicherà sufficienti, e può supplire ad ogni vacanza nel Consiglio e fissare la rimunerazione dei membri del Consiglio, non però da ridurla sotto il minimo della rimunerazione fissata da questi statuti, a meno che non vi sia il consenso unanime dei membri del Consiglio; ed in accordo con le regole di questi statuti, può generalmente decidere di ogni affare che abbia rapporto alla Compagnia.

Art. 31. Ogni ordinaria assemblea, purchè ne sia fatto cenno nella lettera di avviso per la convocazione, può nominare membri del Consiglio o uditori, e può ricevere, e in tutto o in parte rigettare o adottare, e confermare i conti, i bilanci e rapporti del Consiglio e degli uditori rispettivamente, e può decidere su di ogni proposta del Consiglio relativa ai dividendi, e in accordo con questi statuti discutere ogni affare che abbia rapporto alla Compagnia.

Art. 32. Un'assemblea generale rappresentante almeno la metà del capitale, può alla maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti determinare di fare offerte o accettare la concessione di qualunque nuova linea di ferrovie, a quei patti e condizioni che possano venire raccomandate dal Consiglio.

Art. 33. Quando una nuova concessione è stata accettata dalla Compagnia, un'assemblea generale può, purchè sia a norma delle regole di questi statuti, determinare in che modo il capitale necessario per eseguire i lavori autorizzati da tal concessione possa essere raccolto.

Art. 34. La Compagnia può in assemblea generale di tempo in tempo con risoluzioni speciali alterare e stabilire nuovi regolamenti in vece o in aggiunta a questi statuti; ma questi regolamenti non avranno alcuna forza a meno che, o prima che vengano approvati dal Governo.

Art. 35. L'autorità delle assemblee generali di alterare di tempo in tempo con risoluzioni speciali e fare nuovi regolamenti invece o in aggiunta di questi statuti si estenderà ad autorizzare ogni qualunque alterazione di questi statuti, eccettuato gli articoli che stabiliscono il limite dell'obbligazione degli azionisti, e per la eguale proporzione degli obblighi degli azionisti, e del loro interesse nei profitti della Compagnia, e pel *minimum* della rimunerazione dei membri del Consiglio, i quali articoli eccettuati saranno conseguentemente considerati i soli fondamentali ed inalterabili regolamenti della Compagnia.

Ogni variazione agli statuti ha bisogno dell'approvazione del Governo.

Art. 36. Due successive assemblee generali tenute nello spazio di tre mesi, in forza di risoluzioni prese da almeno tre quarti dei voti degli azionisti votanti in ciascuna delle riunioni, può decidere sullo scioglimento della Compagnia, e sull'epoca, modo, condizioni in cui, e con cui lo scioglimento avrà luogo.

Norme delle assemblee generali.

Art. 37. Ad ogni assemblea generale il presidente del Consiglio, o in sua assenza un membro del Consiglio eletto dagli azionisti presenti, o in assenza di tutti i membri del Consiglio, un azionista eletto dagli azionisti presenti, assumerà la presidenza.

Art. 38. In ogni assemblea ordinaria in cui alcuno dei membri del Consiglio deve ritirarsi dall'ufficio, rimarrà in ufficio sino allo scioglimento della riunione, ed allora si ritirerà dall'ufficio.

Art. 39. Il primo affare in ogni assemblea generale dopo che il presidente avrà aperta la seduta, sarà di leggere il processo verbale dell'ultima assemblea generale, e se il processo verbale non sembra alla riunione essere stato sottoscritto conforme alle norme degli statuti, sarà, quando riconosciuto, corretto o emendato, firmato dal presidente della riunione in cui verrà letto.

Art. 40. Eccettuato quando venga altrimenti stabilito da questi statuti, ogni questione da decidersi in ogni assemblea generale, a meno che non venga risoluta senza nessun contraddicente, sarà decisa alla semplice maggioranza degli azionisti quivi personalmente presenti, e a meno che non si richiegga lo squittinio segreto, sarà decisa per alzata e seduta dei membri.

Art. 41. Ogni risoluzione speciale ed ogni questione che questi statuti impongono che venga decisa altrimenti che dalla semplice maggioranza degli azionisti personalmente presenti all'assemblea generale, sarà, a meno che non venga risoluta seza alcun contraddicente, decisa a squittinio segreto.

Art. 42. In ogni questione da essere decisa dalla semplice maggioranza degli azionisti personalmente presenti ad un'assemblea generale, ogni azionista quivi personalmente presente e avente diritto a norma di questi statuti di votare, avrà diritto di votare.

Art. 43. In ogni assemblea generale (a meno che non venga domandato lo squittinio segreto sopra qualche risoluzione, immediatamente dopo la dichiarazione del presidente della riunione del risultato della votazione pubblica, da almeno due azionisti, ed anche prima dello scioglimento o dell'aggiornamento dell'assemblea da una richiesta in iscritto sottoscritta da azionisti detentori tutti insieme di almeno cinquecento azioni, e consegnata al presidente o segretario), una dichiarazione del presidente che una risoluzione venne adottata, e un ricordo a questo effetto registrato nel conto reso delle deliberazioni della assemblea, sarà sufficiente prova del fatto così dichiarato, senz'alcun'altra prova del numero o proporzione dei voti dati in favore o contro la risoluzione.

Art. 44. Se vien domandato lo squittinio segreto, esso dovrà aver luogo nella stessa seduta, e non altrimenti.

Della votazione nelle assemblee generali.

Art. 45. Onde essere ammesso e per votare in un'assemblea generale, gli azionisti dovranno depositare, cinque giorni almeno prima del giorno fissato per l'adunanza, all'ufficio o presso i banchieri della Compagnia, o in ogni altro luogo che potesse venir per tal fine designato dal Consiglio, i certificati delle loro azioni. Nel fare questo deposito verranno muniti d'una ricevuta indicante il numero delle azioni depositate, il nome della persona che le deposita, ed il numero dei voti a cui ha diritto. Questa ricevuta servirà come biglietto d'ingresso all'assemblea generale, ed i certificati saranno restituiti al presentare della ricevuta.

Art. 46. In ogni questione che debba esser decisa a squittinio segreto, ogni azionista ivi intervenuto in persona o per procura ed avente dritto a votare, avrà un voto per ogni venticinque azioni che possegga.

Nessun azionista potrà esercitare, sia in nome proprio che come mandatario, più di dieci voti, qualunque sia il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Art. 47. Se nel certificato nominativo vengono nominate più persone, la persona il cui nome viene il primo, avrà solo dritto di votare in forza di tal certificato.

Art. 48. Ogni qual volta un genitore, tutore, comitato, marito, esecutore testamentario o amministratore rispettivo di alcun figlio minore, pazzo, idiota, donna o defunto azionista, desidera di votare in forza delle azioni nominative dell'incapacitato a votare, o del defunto azionista, può divenire, come si stabilisce da questi statuti, un azionista in forza delle azioni e votare in conseguenza.

Art. 49. Un azionista personalmente intervenuto ad un'assemblea generale, può ricusare di votare in qualsiasi questione che vi si discuta, ma non sarà per questo considerato assente dall'adunanza.

Art. 50. Un azionista che abbia dritto al voto potrà in ogni circostanza dare ad un altro azionista una procura perchè voti per lui in qualunque squittinio.

Art. 51. Ogni documento di procura sarà in iscritto a seconda della formola qui appresso, sottoscritto dal nominante, e verrà depositato all'ufficio quarantotto ore almeno prima del giorno fissato per tenere l'assemblea generale in cui dovrà servire, e rimarrà fra i documenti della Compagnia, ma verrà esibito ad ogni ragionevole richiesta ed a spese (se ve ne siano) dell'azionista o del suo procuratore.

Art. 52. La formola del mandato di procura potrà essere la seguente:

Io (*A B*) azionista della Real Compagnia delle ferrovie sarde, autorizzo con la presente (*C D*) un altro azionista della medesima Compagnia, ad agire come mio mandatario all'assemblea generale della Compagnia da tenersi nel giorno di 18 e ad ogni aggiornamento che ne possa conseguitare. In fede di che ho sottoscritto il presente di mio proprio pugno questo giorno di 18

(*firma*)

Art. 53. L'azionista che desidera votare in forza di questa procura dovrà, al momento della votazione, produrre la ricevuta che constati il deposito di azioni dell'azionista che gli ha dato la procura.

Art. 54. Il presidente di un'assemblea generale, in ogni caso di parità di voti in uno squittinio, od altrimenti, avrà un voto addizionale e preponderante.

Processi verbali delle assemblee generali.

Art. 55. Ogni ricordo nel libro dei processi verbali degli affari transatti nelle assemblee generali che sia stato registrato e sottoscritto in conformità di questi Statuti, sarà considerato, a meno non vi sia prova in contrario, un esatto ricordo, ed in conseguenza un atto originale della Compagnia, ed in ogni caso l'obbligo di provare l'errore rimane interamente a carico della persona che impugna il ricordo suddetto.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 56. Il Consiglio d'amministrazione sarà composto di nove membri, cinque dei quali, finchè l'assemblea generale non decida altrimenti, saranno inglesi e quattro regnicoli residenti in Italia.

Art. 57. Un azionista residente in Inghilterra sarà qualificato atto a far parte del Consiglio di amministrazione, se sarà possessore proprietario di almeno dugento azioni, ed un azionista residente in Italia, onde poter far parte del Consiglio d'amministrazione, dovrà possedere di suo proprio cento azioni.

Art. 58. Ogni membro del Consiglio dovrà, eccettuato in quanto riguarda gli azionisti originari, e gli azionisti raccomandati dal Consiglio per l'elezione, essere stato detentore di queste azioni che gli danno la qualifica, per lo spazio almeno di sei mesi.

Art. 59. I membri attuali del Consiglio rimarranno in ufficio fino a che le ferrovie progettate in questa concessione saranno state completate ed aperte al pubblico.

Art. 60. Alla prima assemblea ordinaria, dopo il compimento e l'apertura al pubblico delle medesime ferrovie ed in ogni assemblea ordinaria negli anni susseguenti, due membri del Consiglio residenti in Italia, e due membri residenti in Inghilterra si ritireranno dall'ufficio, e l'assemblea eleggerà azionisti debitamente qualificati per supplire i loro posti.

Art. 61. La votazione pel ritiro dei primi ed attuali membri del Consiglio sarà determinata fra loro di comune accordo; e se non v'è accordo, essi si ritireranno per ordine alfabetico.

Art. 62. Ogni volta che insorge disputa, quanto alla votazione di alcun membro del Consiglio, verrà decisa dal Consiglio.

Art. 63. Un membro del Consiglio che si ritira, se ha le dovute qualifiche, potrà essere rieletto.

Art. 64. L'azionista che non abbia fatto parte del Consiglio che si ritira, non avrà le condizioni necessarie per essere eletto membro del Consiglio, se non meno di 21 giorni, nè più di due mesi prima del giorno fissato per l'elezione non avrà dato al segretario o depositi nell'ufficio della Società avviso in iscritto segnato di proprio pugno, dichiarativo della sua annuenza ad essere scelto membro del Consiglio.

Questa formalità non sarà necessaria quando l'azionista sia raccomandato dal Consiglio come futuro membro di esso.

Art. 65. Un azionista non avrà qualità per continuare ad essere membro del Consiglio, a meno che non possegga di suo proprio dritto il numero voluto di azioni, e durante tutto il tempo che seguita ad essere membro del Consiglio dovrà depositare e lasciare in mani dei banchieri della Compagnia il certificato delle azioni prescritte.

Art. 66. Ogni qualvolta l'assemblea ordinaria in qualunque anno ommetta di eleggere un membro del Consiglio in luogo di quello che si ritira, il membro del Consiglio che deve ritirarsi sarà considerato come rieletto.

Art. 67. Ogni membro del Consiglio perderà il suo posto cessando di possedere di dritto proprio il voluto numero di azioni prescritto, o se diviene fallito o insolvente, o sospende i pagamenti o viene ad accordi co' suoi creditori, od è riconosciuto pazzo, o che tenendo ufficio o posto lucrativo presso la Compagnia, eccettuato quello di banchiere, cessi per sei consecutivi mesi dall'intervenire al Consiglio, a meno che una seduta del Consiglio non risolva altrimente.

Art. 68. Un membro del Consiglio può in ogni tempo dare avviso in iscritto del suo desiderio di rinunziare, consegnando l'avviso al presidente del Consiglio, o al segretario, o lasciandolo all'ufficio; e quando la sua rinunzia sarà accettata dal Consiglio, e non prima, il suo ufficio sarà vacante.

Art. 69. Ogni vacanza accidentale nell'ufficio di membro del Consiglio può essere rimpiazzata dal Consiglio con la nomina di un azionista che abbia le debite condizioni, il quale sotto tutti i rapporti starà in luogo del suo predecessore.

Consigli e Comitati.

Art. 70. I Consigli si terranno quando i membri del Consiglio lo crederanno opportuno.

Art. 71. Un Consiglio straordinario potrà essere convocato in ogni tempo da tre membri del Consiglio, dandone avviso otto giorni prima agli altri membri.

Art. 72. Il numero legale di ogni Consiglio sarà di tre membri.

Art. 73. Al primo Consiglio, dopo ogni assemblea ordinaria, si potrà eleggere un vice-presidente del Consiglio per un anno.

Art. 74. Ogniqualvolta la presidenza o vice-presidenza diviene vacante durante l'anno, il primo Consiglio, dietro avviso dato della vacanza ai membri del Consiglio, potrà scegliere il presidente, o, secondo il caso, il vice-presidente pel rimanente dell'anno.

Art. 75. In ogni caso di assenza dal Consiglio del presidente, un sostituito temporaneo alla presidenza sarà nominato dal Consiglio, ma se il vice-presidente è presente esso sarà il sostituito.

Art. 76. Il Consiglio può riunirsi sia in Torino o a Londra come i membri potranno determinare alla circostanza; ma fino a che il Consiglio non stabilisca altrimenti, le sue riunioni avranno luogo in Londra.

Dal mese di gennaio 1867 in poi, ed in ogni altro tempo avvenire, il Consiglio dovrà riunirsi in Italia quando il Governo lo creda necessario.

Art. 77. Il modo di trattare gli affari del Consiglio sarà regolato dai loro ordini del giorno, a seconda di ciò che è fissato negli ordini del giorno del Consiglio, e sotto ogni altro rapporto nel modo che i membri presenti crederanno opportuno.

Art. 78. Ogni quistione in Consiglio sarà determinata alla maggioranza di voti dei membri presenti, che abbiano diritto di votare; ogni membro ha diritto di votare avendo un voto: se non che quando il Consiglio si riunisce in Londra, ogni membro italiano assente avrà facoltà di votare per procura; e quando il Consiglio si riunirà in Torino, ogni membro inglese assente avrà facoltà di votare per procura. Ogni membro del Consiglio che ha dritto di votare per procura secondo il presente articolo, e che desideri di votare, dovrà dare la sua procura a qualche altro membro del Consiglio.

Art. 79. In caso di parità di voti nel Consiglio, l'attuale presidente di esso avrà un voto doppio o preponderante.

Art. 80. I membri del Consiglio potranno nominare e dimettere quei Comitati del loro stesso numero, come crederanno opportuno, e potranno regolare il loro numero legale (*quorum*), i doveri e il modo di procedere.

Art. 81. Ogni Comitato terrà processi verbali delle sue sedute, e le sommetterà di tempo in tempo al Consiglio.

Art. 82. I processi verbali delle sedute di ogni Consiglio, e della presenza in esso dei rispettivi membri, saranno nello stesso Consiglio, o con ogni più possibile sollecitudine subito dopo, dal segretario trascritti in un libro destinato a quest'uso e verranno firmati dal presidente dell'assemblea in cui furono letti.

Art. 83. Questi processi verbali così registrati e firmati saranno considerati, salvo prova di errore, come atti originali.

Art. 84. Il Consiglio, a suo piacimento, può aggiornarsi per quell'epoca e luogo che i membri designeranno.

Art. 85. I membri del Consiglio, in conformità del codice di commercio del Regno, non incorrono alcun obbligo sia collettivamente sia individualmente per l'adempimento delle loro funzioni.

Poteri e doveri del Consiglio.

Art. 86. Al Consiglio saranno affidati e potrà esercitare i seguenti poteri ed obblighi, cioè:

a) La condotta generale e il disimpegno degli affari della Compagnia;

b) La nomina e la destinazione, e l'entità degli assegni, salari o altre rimunerazioni dei direttori, segretari, ingegneri, impiegati, agenti, e servitori della Compagnia, e le garanzie che si dovranno rispettivamente esigere da loro. Ogni membro del Consiglio può essere nominato direttore con quella rimunerazione che il Consiglio potrà fissare, e non perderà perciò la facoltà di continuare a funzionare qual membro del Consiglio;

c) La nomina e la destituzione dei procuratori e banchieri;

d) La convocazione delle assemblee generali;

e) Il cominciare, condurre, difendere, accomodare e abbandonare processi legali per o contro la Compagnia e gl'impiegati, o che altramente concernono gli affari della Compagnia;

f) La compra, il nolo, il costruire, o provvedere in altro modo gli uffici nel Regno ed altrove per gli affari della Compagnia;

g) Il prender possesso, comprare, regolare, trafficare e disporre delle proprietà fondiarie, o altre nel Regno o altrove, cedutegli e legalmente acquistate;

h) L'escavazione di qualunque miniera o cava che potesse esser trovata nei terreni ceduti o comprati dalla Compagnia;

i) L'affittare per qualunque spazio di tempo, a quelle rendite, rate o livelli, ed a tali condizioni che crederanno convenienti, di qualunque miniera o cava che possa venir trovata in qualsiasi terreno ceduto o comprato dalla Compagnia, ed accettare la rinunzia o altramente determinare tali contratti di affitto;

k) La costruzione delle linee di ferrovie, e il mantenimento ed esercizio di quelle, costrutte che siano;

l) Lo stabilire, regolare, e dimettere gli agenti in paesi diversi, come il Consiglio crederà migliore per gl'interessi della Compagnia;

m) L'intraprendere e mandare ad effetto, l'abbandonare le trattative e i patti col Governo, per ogni affare della Compagnia;

n) Il domandare, comprare, accettare o rifiutare qualsiasi concessione dal Governo, o da qualunque persona o corporazione come il Consiglio crederà espediente, soggetto però all'approvazione della Compagnia con ispeciale risoluzione;

o) Delegare con documento autenticato dal sigillo o con iscritto senza sigillo a qualunque membro del Consiglio, ispettore, o capo, o altro direttore, agente o impiegato rispettivamente, alcuni de' poteri del Consiglio, e investirli rispettivamente d'ogni altro potere che il Consiglio, nella sua prudenza, considererà espediente per la buona condotta, direzione ed ordinamento di qualunque affare della Compagnia;

p) Il provvedere i libri necessari distinti con quei nomi che il Consiglio prescriverà, e che saranno tenuti sotto la sopraintendenza del Consiglio, nei quali verranno registrate in pieno, nettamente e dettagliatamente tutte le partite di pagamento, debiti, ricevute, e crediti per o in conto della Compagnia, e d'ogni materia propriamente concernente debito e credito, ricevuta, o pagamento nel quale la Compagnia o la sua proprietà possa essere interessata, in maniera che lo stato finanziario della Compagnia possa in ogni tempo apparire così accuratamente e chiaramente, quanto lo permetteranno le circostanze;

q) La direzione, la sorveglianza e il provvedere alle ricevute, emissione, impiego, investimento, andamento, riscossione e spese del danaro e proprietà della Compagnia;

r) Il determinare qual parte dei profitti della Compagnia sarà portata al fondo di riserva pell'ammortizzazione delle obbligazioni;

s) Il determinare (soggetto però al sindacato dell'assemblea generale) qual parte dei profitti della Compagnia dovrà esser distribuita;

t) Il torre ad imprestito sur obbligazioni ipotecarie o su garanzia d'azioni, che non abbiano soddisfatto ai versamenti, o altrimenti ogni somma necessaria, secondo il giudizio del Consiglio, per gli affari della Compagnia; e l'entrare in contratti per la Compagnia, e contrattare in nome della Compagnia quei debiti ed impegni che saranno, a giudizio del Consiglio, necessari pel disimpegno degli affari o per ogni altro oggetto della Compagnia;

u) Il fare e dare ricevute di quietanza per danari pagabili alla Compagnia, e per i dritti e le domande della Compagnia;

v) Il venire a transazione su qualunque debito dovuto alla Compagnia e d'ogni pretesa e domanda della Compagnia;

w) Il sottomettere ogni pretesa e domanda della Compagnia ad arbitri, ed eseguire ed osservare la loro decisione in proposito;

x) L'agire per conto della Compagnia in tutte le materie concernenti i falliti e insolventi ed altri debitori della Compagnia;

y) Il fare alla metà d'ogni anno, o più sovente, i conti della Compagnia;

z) Di vedere che i conti siano esatti e rivisti (*audited*) ogni sei mesi, o più sovente, conforme a questi statuti;

aa) Di redigere in ogni assemblea generale degli azionisti un rapporto degli affari e delle viste future della Compagnia, includendo tutti quei particolari che sieno bastanti a spiegare i conti e la proposta del dividendo da esser pagato;

bb) Il chiedere i versamenti agli azionisti sulle loro azioni;

cc) L'accettare pagamenti anticipati dei versamenti, e determinare le condizioni con cui questi pagamenti saranno accettati;

dd) Di raccomandare all'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti le materie da essere definite da risoluzioni speciali;

ee) La custodia del registro delle azioni nominative e del registro del trasferimento di esse;

ff) Il determinare sull'impronta del sigillo, ed autorizzare l'uso del sigillo, in maniera però che ogni documento, a cui il sigillo sarà apposto, sia firmato da uno dei membri almeno del Consiglio, e contrassegnato dalla firma del segretario o dalle sue iniziali;

gg) Di provvedere alla sicura custodia del sigillo;

hh) Di accertare, fissare e pagare tutte le spese inerenti alla formazione e stabilimento della Compagnia;

ii) Il sindacare, dirigere, regolare in tutt'altro modo, salvo che questi statuti dispongano altrimenti, ogni materia riguardante la Compagnia o gli affari della Compagnia.

Art. 87. Oltre questi poteri e diritti, il Consiglio possederà ed eserciterà tutti quegli altri poteri e dritti che questi statuti direttamente o implicitamente conferiscono ed impongono al Consiglio.

Art. 88. Ogni conto del Consiglio, quando sindacato (*audited*) ed approvato da un'assemblea generale di azionisti, sarà definitivo, a meno che non vi si scopra alcun errore entro due mesi interi dopo che sia stato approvato.

Art. 89. Quando nel lasso di questo periodo venga scoperto un qualche errore, il conto verrà immediatamente corretto, e diverrà quindi conclusivo.

Art. 90. La rimunerazione dei membri del Consiglio residente in Inghilterra sarà di tre mila e cinquecento lire sterline (Ln. 87,500); e dei membri residenti in Italia sarà di mille cinquecento lire sterline annue (Ln. 37,500), da decorrere dal 1.o di giugno 1863, e sarà diviso fra i membri residenti in Inghilterra ed i membri residenti in Italia, rispettivamente come da loro verrà all'uopo determinato.

Tali assegnamenti, tosto che trovisi compiuta la costruzione delle ferrovie, saranno ridotti alla somma di L. 80,000.

Comitati locali ed altri.

Art. 91. Il Consiglio può nominare e revocare Comitati locali consistenti di un numero di azionisti o estranei, o composti di entrambi, come il Consiglio crederà opportuno; e può determinare e regolare (*the quorum*) il numero legale dei membri, i loro doveri, il modo di procedere e la loro rimunerazione.

Art. 92. Il Consiglio può delegare a qualsiasi Comitato locale poteri, autorità e facoltà discrezionali del Consiglio, a seconda che crederà necessario per condurre qualunque affare della Compagnia. Ogni Comitato locale dovrà fare quei rapporti e somministrare tutti quei conti al Consiglio che il Consiglio crederà all'uopo prescrivere ed esigere.

Art. 93. Il Comitato locale sarà sotto tutti i riguardi soggetto al sindacato (*controls*) del Consiglio.

Art. 94. Il Consiglio può all'opportunità nominare ogni persona o persone per essere il rappresentante o rappresentanti della Compagnia, con quei poteri e soggetti a quelle restrizioni e a tutte quelle rimunerazioni che il Consiglio crederà espedienti, e può all'uopo revocare tal persona o persone.

Revisori.

Art. 95. Due revisori, anche non azionisti, saranno nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti in ogni anno per l'anno seguente.

Art. 96. La loro rimunerazione sarà fissata dalla assemblea.

Art. 97. Essi rivederanno (*audit*) i conti della Compagnia, secondo il prescritto di questi statuti.

Art. 98. Ogni vacanza accidentale di revisore sarà rimpiazzata da una assemblea straordinaria convocata all'oggetto.

Art. 99. Ventotto giorni almeno prima del giorno di ogni ordinaria assemblea degli azionisti, saranno dati dal Consiglio ai revisori i conti e bilanci semestrali che debbono esibirsi all'assemblea; e i revisori dovranno riceverli ed esaminarli.

Art. 100. Entro 14 giorni dopo la ricevuta dei conti e bilanci, i revisori dovranno o approvarli, o se non credono giusto di approvarli, vi faranno sopra uno speciale rapporto, e consegneranno al Consiglio i conti e i bilanci col loro rapporto (se ve ne ha alcuno).

Art. 101. Dieci intieri giorni prima di ogni assemblea ordinaria, una copia stampata dei conti e bilanci sindacati, e il rapporto dei revisori (se ve ne ha), sarà mandata dal Consiglio ad ogni azionista che ne facesse dimanda.

Art. 102. In ogni assemblea ordinaria il rapporto dei revisori (se ve ne ha) sarà letto all'assemblea insieme al rapporto del Consiglio.

Art. 103. Durante tutto l'anno, e ad ogni ragionevole ora del giorno, i revisori avranno libero accesso all'ispezione dei libri dei conti e i libri dei registri della Compagnia con assistenza degli impiegati ed altri, e con ogni altra facilità che essi revisori potranno ragionevolmente richiedere.

Membri del Consiglio, Curatori (trustees) *ed impiegati.*

Art. 104. Quando il Consiglio lo crede opportuno, vi saranno tali e tanti curatori (*trustees*) per qualsiasi oggetto della Compagnia, come il Consiglio giudicherà espediente, ed essi saranno nominati dal Consiglio, ed avranno quei poteri ed indennità, ed adempiranno quei doveri, e saranno sottomessi a quelle regole siccome verrà stabilito dal Consiglio.

Art. 105. I membri del Consiglio, curatori (*trustees*), revisori, segretario ed altri impiegati saranno indennizzati dalla Compagnia d'ogni perdita e spesa incontrata per il disimpegno dei rispettivi doveri, eccettuate quelle che incorrono per colpa della loro volontà.

Art. 106. Nessun membro del Consiglio, curatore (*trustee*), e impiegato sarà responsabile per alcun altro dei membri del Consiglio, pegli altri curatori o per gli altri impiegati, o per essersi unito a fare alcuna ricevuta od altro atto, o per alcuna perdita o spesa che incontri la Compagnia, a meno che ciò non avvenga per colpa della loro rispettiva volontà.

Art. 107. I conti di qualunque curatore (*trustee*) od impiegato possono essere saldati, ed accettati o rifiutati in tutto od in parte dal Consiglio.

Art. 108. Un impiegato che divenga insolvente o fallisca, o pubblicamente venga ad accomodamenti coi creditori, sarà per questo incapacitato di agire come impiegato, e cesserà di esserlo.

Art. 109. Prima però che la nota, che lo dichiara incapace, sia inserita nei verbali del Consiglio, gli atti del suo ufficio saranno validi come se egli avesse agito nella piena facoltà delle sue funzioni.

Art. 110. Gl'impiegati o alcuno di essi, ogniqualvolta vengano richiesti dal Consiglio, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, obbligandosi al secreto in riguardo ai negozi e stato dei conti di persone che hanno affari con la Compagnia, ed in ogni altra materia che possa venire a loro cognizione per via degli uffizi rispettivi ed impieghi, eccetto quando possa essere necessario, pel disimpegno dei loro rispettivi uffizi o doveri, di manifestarlo.

Art. 111. Il segretario avrà in custodia i verbali, libri e carte della Compagnia, che non siano conti, ricevute (*vouchers*) e titoli di proprietà (*securities*); e permetterà dalle ore dieci a. m. a mezzodì, per lo spazio di sette giorni prima di ogni assemblea ordinaria di azionisti, ispezioni (se ve ne siano) di quei libri di conti della Compagnia che il Consiglio giudicherà all'uopo; ma non permetterà verun'altra ispezione dei verbali ed altre carte.

Art. 112. Il segretario apporrà il sigillo, in forza di una risoluzione del Consiglio, e in presenza di uno dei membri, a tutti i documenti che debbono essere autenticati dal sigillo, e contrassegnerà tutti questi documenti.

Art. 113. Il Consiglio potrà nominare un sostituto provvisorio del segretario, il quale per ciò che riguarda questi statuti sarà considerato come il segretario.

Azioni.

Art. 114. Ogni azione sarà una proprietà personale e trasferibile come tale, e sarà indivisibile.

Art. 115. La Compagnia riconoscerà un solo proprietario per ogni azione, sia la persona nominata, o nel caso che vi sia più d'una persona nominata, la prima persona menzionata nel certificato, quando i certificati sono nominativi; e il detentore attuale del certificato, nel caso di certificati al portatore (*bearer*).

La responsabilità degli azionisti è limitata al rispettivo montare delle loro azioni.

Un registro dei soscrittori originali e di tutte le azioni nominative sarà tenuto dal segretario sotto il sindacato del Consiglio.

Trasferimento delle azioni.

Art. 116. I trasferimenti di ogni azione interamente pagata, e tutte le azioni nominative saranno fatte con annotazioni nel registro della Compagnia, sottoscritte dal detentore e dall'acquirente (*transferee*) o dai loro rispettivi procuratori debitamente autorizzati, sotto quelle regole che verranno dal Consiglio stabilite.

Art. 117. Un genitore, tutore, comitato, marito, esecutore testamentario o amministratore rispettivo di ogni fanciullo, lunatico, idiota, donna o defunto azionista, non sarà per questo riconosciuto come azionista per ciò che riguarda azioni nominative.

Art. 118. Il padre, tutore, comitato, marito, esecutore testamentario o amministratore, può trasferire ogni azione nominativa dei rispettivi amministrati e defunti azionisti, o divenire un azionista dopo aver mostrato al Consiglio quelle prove che del suo titolo che possono giustamente soddisfarlo, e un ricordo delle prove sarà inserto nel verbale delle sedute.

Art. 119. Un curatore di un azionista fallito o insolvente non potrà per questo titolo essere azionista per ciò che riguarda le azioni nominative.

Art. 120. Il curatore d'un azionista fallito o insolvente può trasferire qualunque azione nominativa del fallito od insolvente, dopo aver esibito al Consiglio tali prove del loro titolo da ragionevolmente appagarlo, ed un ricordo delle prove sarà inserto nel verbale delle sedute.

Art. 121. Nessuna persona potrà operare il trasferimento d'un'azione fino a che non abbia in prima dato al segretario, o lasciato all'ufficio, un avviso in iscritto col numero di ogni azione che si desidera trasferire, e del nome della residenza e descrizione del designato acquirente (*transferee*).

Art. 122. Non si potrà trasferire alcuna azione, a meno che non sia interamente pagata, senza l'approvazione del Consiglio.

Certificati.

Art. 123. Un certificato temporario fatto in nome del sottoscrittore sarà rilasciato ad ogni sottoscrittore per ogni azione.

Art. 124. I sottoscrittori saranno soggetti al pagamento di sei lire sterline (150 L. it.) per ogni loro azione, quando anche le avessero previamente trasferite.

Art. 125. Quando le sei lire sterline (150 L. it.) saranno state pagate in conto delle azioni, si rilascieranno certificati autenticati dal sigillo della Compagnia, firmati da due membri del Consiglio e contrassegnati dal segretario. Questi certificati saranno fatti sia al portatore (*bearer*) (semplici) (*plain*), o in favore del nome del proprietario (nominativi).

Art. 126. Chiunque in cui favore saranno trasferite azioni nominative coi versamenti intieramente fatti, avrà titolo, previo pagamento di quel diritto che sarà fissato dal Consiglio, a nuovi certificati delle azioni a lui trasferite sia al portatore (*plain*), o in nome del proprietario (nominative), a sua scelta.

Art. 127. Nel caso che certificati nominativi vengano perduti, se ne emetteranno dei nuovi dopo il trascorso di sei mesi dal giorno in cui il Consiglio avrà ricevuto soddisfacente prova della loro perdita; ma prima del rilascio di nuovi certificati, i numeri dei certificati perduti e la notizia della richiesta pei nuovi certificati saranno pubblicati durante tre mesi consecutivi in quei giornali (di cui la *Gazzetta Ufficiale* sarà uno), e tante volte quante il Consiglio ordinerà, per cura del Consiglio stesso, ed a spese del richiedente.

Art. 128. Il Consiglio potrà, se lo crede opportuno, richiedere un deposito di garanzia, prima di emettere nuovi certificati in luogo dei certificati nominativi perduti.

Art. 129. Cartelle (*coupons*) pel pagamento del dividendo, che sarà dovuto alle azioni, saranno unite ai certificati. Quando queste cartelle saranno esaurite, ne saranno emesse delle nuove, contro il deposito dei certificati, ed uniformandosi a quelle regole che il Consiglio di tempo in tempo sia per prescrivere.

Art. 130. Ogni azionista avrà diritto ad un certificato per tutte le sue azioni, o a varii certificati, ciascuno dei quali sia per una porzione delle sue azioni, ogni certificato dovendo specificare il numero delle azioni.

Art. 131. Se qualche certificato diviene logoro, può essere rinnovato con essere rimesso al Consiglio.

Art. 132. Ogni azionista primitivo avrà dritto, *gratis*, ad un certificato per ogni azione; ma in ogni altro caso dovrà pagarsi alla Compagnia quella somma che il Consiglio crederà necessaria per ogni certificato.

Amministrazione delle terre cedute alla Compagnia o da essa comprate.

Art. 133. Il Consiglio avrà l'intero controllo della amministrazione, e potrà disporre di tutti i terreni ceduti alla Compagnia o acquistati da essa.

Art. 134. Il Consiglio potrà nell'esercizio della sua discrezione cambiare ogni terreno appartenente alla Compagnia con altro terreno, o disporne ricevendone l'importo parte in terreno parte in danaro, o consentire ad ogni partizione o divisione di esso, o rinunziare, o abbandonare ogni dritto pertinente a ciascun terreno, o comprare qualsiasi terreno per la Compagnia, e generalmente agire in ogni rispetto pel vantaggio della Compagnia, come se fosse il proprietario del terreno appartenente alla Compagnia.

Art. 135. Il Consiglio potrà di tempo in tempo, come esso nel suo giudizio crederà opportuno, vendere le terre appartenenti alla Compagnia per quel prezzo e a quelle condizioni che stabilirà. Esso potrà a piacer suo vendere il terreno contro una rendita fondiaria, o contro rendita per un determinato periodo; e questo reddito, imposizione (*charge*) potrà essere imposto sia sul terreno venduto, o sopra altri terreni, o in una certa misura sopra l'uno e gli altri; e questo reddito, imposizione (*charge*) potrà costituire sia l'intero correspettivo della vendita, sia una aggiunta a terreno o danaro dati come porzione del corrispettivo.

Art. 136. Finchè non avvenga una tal vendita, il Consiglio amministrerà temporariamente i terreni appartenenti alla Compagnia nel modo che giudicherà migliore nell'interesse della Compagnia. Esso potrà ritenerli sia sotto la sua propria sopraintendenza, o potrà affittarli per quel periodo e a quelle condizioni che crederà migliori. Esso potrà, se lo crede opportuno, aprire e lavorare qualunque miniera o cava, che potesse esistere nelle terre della Compagnia, o affittare tali miniere o cave ad altre persone.

Art. 137. I danari ricevuti dalla Compagnia da qualunque baratto, o vendita di terre, saranno portati al fondo di riserva ed erogati all'ammortamento delle azioni della Compagnia, come sarà menzionato qui appresso.

Art. 138. Fino a che le terre della Compagnia non siano vendute o altramente collocate, tutte le annue rendite e profitti ricevuti e derivanti dalla superficie o dalla coltivazione di esse, saranno considerati come profitti della Compagnia, e saranno erogati secondo le disposizioni dell'art. 157 e seguenti. Ma tutti i danari ricevuti per conto della vendita di alberi o per conto di rendite, o regalie (*Royalties*) sul carbon fossile, sulle pietre, sul piombo, o su altri minerali, saranno portati al fondo di riserva pell'ammortamento delle azioni della Compagnia.

Ammortamento delle azioni.

Art. 139. Il fondo di riserva menzionato nell'articolo precedente sarà investito siccome è previsto dall'art. 13.

Art. 140. Di tempo in tempo, quando il fondo di riserva ammonterà alla somma di L. st. 2000 (50 mila fr.), si ammorteranno tante azioni, non meno di 100, quante il fondo di riserva permetterà che siano ammortate al pari.

Art. 141. Le azioni da essere ammortate saranno determinate per estrazione (*ballot*).

Art. 142. I numeri delle azioni estratte per essere ammortate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed in ogni altro giornale che sarà scelto dal Consiglio; il montante dovuto sopra ciascuna azione sarà pagato al portatore di essa, sulla rimessa del certificato e sotto quei regolamenti, non opposti a questi statuti, che il Consiglio potrà alla circostanza emanare.

Art. 143. I certificati delle azioni in tal modo ammortate saranno restituiti al detentore di esse con le parole « ammortato » stampate a traverso dei medesimi; ed un registro del numero delle azioni ammortate sarà tenuto dal Consiglio.

Art. 144. I detentori di azioni ammortate continueranno ad avere diritto alla medesima proporzione dei profitti come all'art. 157 e seguenti, come i detentori di azioni non ammortate, ed essendo sottoposti alla disposizione dell'ammortamento delle azioni non ammortate, essi avranno diritto al medesimo interesse in tutti i profitti della Compagnia.

Art. 145. Per ciò che riguarda alle votazioni nelle assemblee, alla qualificazione di membri del Consiglio, ed in ogni rispetto, eccetto quanto risguarda l'ammortamento, i detentori delle azioni ammortate e non ammortate avranno i medesimi diritti e interessi.

Art. 146. Le azioni ammortate possono essere trasferite e usate nel modo stesso, e sottoposte ai medesimi regolamenti come le azioni non ammortate.

Art. 147. Se il danaro per l'ammortamento di qualsiasi azione che venne estratta per essere ammortata non viene ad essere domandato entro cinque anni dopo la pubblicazione del numero di detta azione, come si è detto di sopra, sarà devoluto alla Compagnia.

Art. 148. Il danaro pell'ammortamento, che non siasi ritirato, non porterà mai interesse a carico della Compagnia.

Il Consiglio può secondo i casi impiegare qualsiasi parte dei fondi di riserva destinati pell'ammortamento delle azioni, nella compra o ammortamento di obbligazioni emesse dalla Compagnia; ma in tal caso la somma presa sarà riversata, appena i profitti della Compagnia lo permetteranno, nel fondo di riserva, e non si pagherà dividendo maggiore dell'otto per cento sulle azioni che formano il capitale, fino a che questo rimborso non abbia avuto luogo.

Ammortamento delle obbligazioni (Bonds).

Art. 149. L'ammortamento delle obbligazioni, emesse dalla Compagnia, comincierà non più tardi dell'anno 1873, e sarà continuato di anno in anno, applicandovi in ciascun anno una somma predeterminata e costante in modo che tutte le obbligazioni vengano ammortate entro il termine di quarantun anno dalla loro emissione.

Art. 150. Le obbligazioni da ammortarsi saranno estratte a sorte dal Consiglio, ed i numeri di quelle estratte saranno pubblicati dal Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale*, ed in qualunque altro giornale che possa esso scegliere, una volta almeno durante quattro successive settimane.

Art. 151. Le obbligazioni i di cui numeri saranno estratti verranno pagate il giorno del successivo semestre in cui si pagheranno gl'interessi, dopo la pubblicazione nominata nel precedente articolo, e dietro consegna dell'obbligazione alla Compagnia; ed in caso che il detentore dell'obbligazione non venga a chiedere il pagamento del danaro principale dovuto per tale obbligazione nel suddetto giorno di pagamento, o manchi di consegnare l'obbligazione in quel giorno, da quel giorno si cesserà di pagare l'interesse di tale obbligazione.

Art. 152. Non ostante il precedente articolo, il Consiglio potrà in ogni caso, che crederà conveniente, pagare l'interesse di qualsiasi obbligazione (non eccedente 3 per cento all'anno) dopo il giorno in cui la detta obbligazione dovea ammortarsi.

Dividendi.

Art. 153. I profitti della Compagnia di cui si può disporre per dichiarare un dividendo sulle azioni sono:

1. Il soprappiù dell'introito delle ferrovie, inclusa ogni somma ricevuta sotto la garanzia del Governo, dopo il pagamento delle spese di esercizio e di ogni altra spesa.

2. Le rendite ed ogni altro profitto casuale derivanti dai terreni ceduti alla Compagnia.

Questi profitti saranno appropriati come segue:

a) Al pagamento dell'interesse alla rata del 3 per cento sulle obbligazioni emesse dalla Compagnia;

b) Al pagamento durante tutto il tempo che le ferrovie sono incomplete, di un dividendo del sei per cento alle azioni formanti il capitale della Compagnia, e dopo che le ferrovie saranno finite, di un dividendo dell'otto per cento alle azioni del capitale;

c) A mettere da parte quella somma che possa essere necessaria come fondo pell' ammortamento delle obbligazioni emesse dalla Compagnia secondo l'art. 7.

d) Al pagamento di quei dividendi addizionali alle azioni del capitale che il Consiglio crederà espediente di proporre.

Art. 154. Gl'interessi delle obbligazioni saranno pagati ogni 6 mesi.

Art. 155. I dividendi fra le azioni formanti il capitale possono essere pagati o annualmente o ad ogni semestre, siccome il Consiglio può, di tempo in tempo, decidere.

Art. 156. Nel caso che il Governo voglia esercitare il potere conferitogli dagli articoli 18 e 19 della convenzione, pei quali il Governo viene autorizzato a riscattare le ferrovie pagando alla Compagnia una annua rendita da calcolarsi secondo gl'introiti della Compagnia, inclusa la guarentigia del Governo, durante sette anni, tale rendita annuale da pagarsi alla Compagnia per semestri, durante tutto il tempo della concessione, sarà considerata siccome profitto della Compagnia, secondo l'articolo precedente, e ne sarà disposto in conseguenza.

Art. 157. Ogni dividendo di qualunque azione non domandato resterà in sospeso, e se non verrà reclamato per cinque anni, diverrà estinto e apparterrà alla Compagnia.

Art. 158. I dividendi non pagati non porteranno mai interesse a carico della Compagnia.

Versamenti.

Art. 159. Tutti i versamenti riguardanti le azioni saranno fatti a volontà del Consiglio; e si riterrà che un versamento sia stato ordinato quando ne sia stata presa la risoluzione in Consiglio.

Art. 160. I detentori solidali di un'azione saranno individualmente o solidariamente responsabili del pagamento di tutti i versamenti da farsi per conto dell'azione.

Art. 161. Ogniqualvolta siasi deciso di esigere un versamento, sarà dato avviso ventun giorno prima del tempo e luogo ove i pagamenti si dovranno effettuare, con un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ed in ogni altro giornale che il Consiglio possa scegliere, e sarà trasmesso con la posta ad ogni azionista che abbia registrato il suo nome presso il segretario. Rimane però stabilito che quando più persone abbiano unitamente dritto ad una azione, l'avviso che si darà alla persona il cui nome è il primo nel registro, sarà considerato come dato a tutti i detentori collettivi dell'azione suddetta.

Art. 162. Il pagamento di ogni versamento sarà marcato nei certificati delle azioni, ed a tal fine i certificati saranno lasciati presso i banchieri della Compagnia all'epoca del versamento.

Art. 163. Qualora dopo sette giorni un versamento in conto di qualsiasi azione non venga effettuato, sarà nuovamente dato avviso dell' obbligo di fare il versamento nei medesimi giornali nei quali il primo avviso ne fu dato; e trascorsi altri sette giorni senza che il pagamento venga effettuato, la Compagnia potrà citare l'azionista debitore, tanto il sottoscrittore originario, quanto la persona a cui l'azione fu trasferita, pel montare non pagato, il quale porterà 10 per cento all'anno d'interesse dal giorno fissato pel versamento.

Art. 164. Un azionista non potrà votare, o esercitare alcun privilegio come azionista, fintanto che ogni versamento da lui dovuto per conto delle azioni non venga effettuato.

Art. 165. Sarà in facoltà del Consiglio, ogniqualvolta lo crederà opportuno, di ricevere l'intero pagamento delle somme dovute per conto di qualsiasi numero di azioni della Compagnia, purchè l'alternativa di pagare per intero il dovuto sopra queste azioni sia indistintamente offerta a tutti gli azionisti.

Perdita delle azioni.

Art. 166. Passati quarantadue giorni che qualcuno dei versamenti per conto di qualunque azione non sia stato eseguito, il Consiglio può dichiarare che l'azione rimane di proprietà della Compagnia.

Art. 167. Uno o più azionisti i quali direttamente o indirettamente cominciano, proseguono o minacciano d'incominciare un'azione legale contro la Compagnia, o contro il Consiglio, o contro alcun membro del Consiglio, potranno essere dichiarati decaduti dal diritto di essere azionisti sulla proposta del Consiglio e colla sanzione dell'Assemblea generale.

In questo caso le azioni sarebbero devolute a favore della Compagnia, la quale nello spazio di quattordici giorni dalla dichiarazione di decadimento dovrebbe pagarne l'importo all'azionista decaduto al prezzo di borsa corrente nel giorno della dichiarazione. In caso di contestazione, il valore sarebbe fissato da arbitri.

Art. 168. La devoluzione dell'azione, come all'art. 167, porterà seco, dal momento che venne dichiarata, la perdita di ogni interesse, pretensioni e domande nella Compagnia o contro essa, riguardo all'azione e a' diritti inerenti ad essa, eccettuato quei dritti che da questi statuti sono espressamente riservati.

Art. 169. La perdita, nel senso di cui sopra, di un'azione, non isdebiterà l'azionista da tutte le altre pretese e domande della Compagnia per i versamenti arretrati (se avvene) e per gl' interessi sugli arretrati, e da tutte le altre pretese e domande della Compagnia contro il detentore dell'azione all'epoca che fu devoluta alla Compagnia, la quale avrà quindi il dritto di farlo per ciò citare in giudizio.

Art. 170. La Compagnia però non potrà così citarlo in giudizio, se prima non venda l'azione di cui si è impadronita all'epoca e nel modo creduto dal Consiglio ragionevole, ed il prodotto netto di tal vendita sia minore del montare del loro credito; ed in tal caso farà solamente citare per la differenza che rimarrà dopo incassato il prodotto netto della vendita.

Art. 171. Tuttavia ogni azione così dichiarata perduta potrà in ogni tempo entro il termine d'un anno dal giorno in cui la devoluzione fu pronunciata, essere restituita dal Consiglio, a suo arbitrio, alla persona che la perdette, dietro pagamento di tutte le somme da lui dovute alla Compagnia, e di tutte le spese occasionate pel non eseguito pagamento, e di quella multa che il Consiglio giudicherà ragionevole. La restituzione però non potrà essere richiesta come un dritto.

Art. 172. La dichiarazione di perdita di un'azione non porterà pregiudizio al dritto di qualsiasi dividendo di già dovuto ad essa.

Art. 173. La vendita e l'alienazione delle azioni dichiarate perdute potrà farsi dal Consiglio in quell'epoca e a quelle condizioni che esso crederà convenienti.

Art. 174. Un certificato per iscritto, autenticato dal sigillo, e firmato da un membro del Consiglio, e contrassegnato dal segretario, che un'azione è stata legalmente dichiarata devoluta alla Compagnia, in conformità dei presenti statuti, e dichiarante l'epoca in cui fu emanata questa risoluzione, sarà considerato come prova conclusiva dei fatti in tal guisa certificati a favore di qualunque persona che domandi in appresso farsi detentore dell'azione; ed un ricordo dell'aver emesso tale certificato sarà inserto nei processi verbali del Consiglio.

Azioni dichiarate devolute alla Compagnia.

Art. 175. Le azioni dichiarate devolute alla Compagnia in forza dell'articolo 166, potranno, ad arbitrio del Consiglio, essere vendute o alienate dal medesimo a beneficio della Compagnia, o essere assolutamente estinte, come il Consiglio crederà più vantaggioso per la Compagnia.

Art. 176. Le azioni così estinte, come pure le azioni così dichiarate perdute, finchè non sieno vendute o alienate, saranno registrate in nome della Compagnia, e formeranno parte del fondo di riserva per l'ammortamento delle azioni della Compagnia sopra mentovato, ed i dividendi dichiarati su di esse saranno portati al suddetto fondo di riserva.

Scioglimento della Compagnia.

Art. 177. Lo scioglimento della Compagnia può venir dichiarato per qualunque fine, sia che il fine riguardi l'assoluto scioglimento della Compagnia, o la ricostituzione, o modificazione della Compagnia, o la fusione della Compagnia con qualunque altra Compagnia, o qualunque altro stabilimento.

Art. 178. Lo scioglimento della Compagnia avrà luogo quando sarà così determinato, nelle forme previste da questi statuti, e secondo quei patti e condizioni che saranno stabiliti.

Art. 179. A meno che non venga altrimenti stabilito dall'assemblea generale, il Consiglio liquiderà gli affari della Compagnia come esso giudicherà essere per lo meglio.

Art. 180. Viene stabilito che lo scioglimento assoluto della Compagnia non potrà aver luogo se prima dell'assemblea generale, o nell' assemblea stessa in cui viene confermata la risoluzione speciale dello scioglimento della Compagnia, alcuno degli azionisti entra in un obbligatorio ed efficiente contratto per comprare al pari, o a quei patti che verranno concordemente stabiliti, le azioni di tutti gli azionisti che desiderano ritirarsi dalla Compagnia, e dia sufficienti garanzie per le indennità contro gli obblighi della Compagnia.

Arbitrato.

Art. 181. Ogni qual volta insorga contestazione fra la Compagnia da un lato, ed alcuno degli azionisti, suoi eredi, esecutori testamentari, amministratori o curatori dall'altro, riguardo la vera significazione, o l'interpretazione, o gl'incidenti, e le conseguenze di questi statuti, o riguardo a qualsiasi cosa fatta allora, o da farsi, eseguirsi, ommettersi, o soffrirsi di poi, per l'osservanza di questi statuti, o riguardo alcuna infrazione, o pretesa infrazione di questi statuti, o alcuna pretensione a cagione di tali infrazioni o pretese infrazioni, o in altro modo concernenti lo stabilimento, o questi statuti, od ogni qualsiasi affare della Compagnia, tutte queste contestazioni saranno sottomesse all'arbitrato in conformità del Codice di commercio, libro quarto, titolo III.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura,
Industria e Commercio
MANNA.

TIP. G. FAVALE E COMP